



Comune di Mapello

(provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO TARI TASSA SUI RIFIUTI

Approvato in data 23/12/2022 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47

Modificato in data 26/04/2023 con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 17

Modificato in data 23/12/2025 con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 46

Sommario

Art. 1. Oggetto del Regolamento	4
Art. 2. Classificazione dei rifiuti	4
Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.....	5
Art. 4. Soggetto attivo	5
Art. 5. Richiesta di attivazione	5
Art. 6. Risposta alla richiesta di attivazione	6
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	6
Art. 7. Presupposto per l'applicazione del tributo	6
Art. 8. Soggetti passivi	7
Art. 9. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	7
Art. 10. Esclusione dall'obbligo di conferimento.....	8
Art. 11. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	8
Art. 12. Esclusione dei magazzini connessi ad attività produttive	9
Art. 13. Superficie degli immobili	10
TITOLO III – TARIFFE	11
Art.14. Costo di gestione	11
Art. 15. Piano Finanziario	11
Art. 16. Determinazione della tariffa.....	12
Art. 17. Articolazione della tariffa	12
Art. 18. Periodi di applicazione del tributo.....	13
Art. 19. Tariffa per le utenze domestiche.....	13
Art. 20. Occupanti le utenze domestiche	14
Art. 21. Tariffa per le utenze non domestiche	15
Art. 22. Classificazione delle utenze non domestiche	15
Art. 23. Scuole statali	16
Art. 24. Tributo giornaliero.....	16
Art. 25. Tributo provinciale	16
TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni	16
Art. 26. Riduzioni per le utenze domestiche	16
Art. 27. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive.....	18
Art. 28. Riduzioni per il compostaggio	18
Art. 29. Riduzioni per l'avvio a riciclaggio.....	19
Art. 30. Riduzioni in caso di uscita dal servizio pubblico	20
Art. 31. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	21
Art. 32. Agevolazioni	21
Art. 33. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	21
Art. 34. Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni	21

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....	22
Art. 35. Obbligo di dichiarazione.....	22
Art. 36. Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	22
Art. 37. Modalità presentazione comunicazione per la richiesta di variazione o cessazione del servizio	23
Art. 38. Modalità di risposta alle richieste di variazione o cessazione del servizio	24
Art. 39. Poteri del Comune.....	24
Art. 40. Accertamento.....	24
Art. 41. Sanzioni	25
Art. 42. Modalità di versamento della TARI	25
Art. 43. Riscossione	26
Art. 44. Periodicità della riscossione	26
Art. 45. Rateizzazione dei pagamenti.....	26
Art. 46. Interessi.....	27
Art. 47. Rimborsi	27
Art. 48. Procedura presentazione reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati.....	27
Art. 49. Contenuti della risposta motivata ai reclami scritti, alle richieste scritte di informazioni e alle richieste di rettifica degli importi addebitati.....	28
Art. 50. Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti	28
Art. 51. Somme di modesto ammontare	28
Art. 52. Contenzioso.....	29
TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie	29
Art. 53. Entrata in vigore e abrogazioni	29
Art. 54. Clausola di adeguamento	29
Art. 55. Disposizioni transitorie.....	29
Allegato A – RIFIUTI URBANI ED UTENZE PRODUTTIVE DI RIFIUTI URBANI	30
Allegato B: Categorie di utenze non domestiche ai fini dell'applicazione della Tassa	31

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Mapello della tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

1. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i..
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni emanate dall'Autorità Regolatoria, "ARERA".

Art. 2. Classificazione dei rifiuti

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie definite dall'art. 183 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. di cui il detentore si disfi, abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. I rifiuti, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006, sono classificati:
 - a) secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali;
 - b) secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater al D.Lgs.152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies al D.Lgs.152/2006; i citati allegati L-quater ed L-quinqies sono riportati all'Allegato A al presente Regolamento;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d ed e.

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs.152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento);
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento);
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento);
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento);
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs.152/2006 (rifiuti urbani);
- i) i veicoli fuori uso.

Sono rifiuti pericolosi quelli che presentano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del Testo Unico Ambientale.

Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 4. Soggetto attivo

Il tributo è applicato e riscosso dall'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 5. Richiesta di attivazione

Entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, l'utente deve presentare al Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, la richiesta di attivazione del servizio.

La richiesta, redatta su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile ovvero compilabile online, deve essere presentata all'Ente medesimo entro il termine di cui al comma 1, a mezzo posta, via e-mail o consegna allo sportello fisico.

Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a) Il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta
- b) I dati identificativi dell'utente tra i quali:
 - Per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
 - Per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita Iva o codice fiscale per i soggetti privi di partita Iva;
- c) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:
 - Per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
 - Per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuate dall'utenza;
- e) La data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 6. Risposta alla richiesta di attivazione

Entro trenta giorni dalla richiesta di attivazione del servizio, il Comune formula, in modo chiaro e comprensivo, la risposta all'utente indicando nella stessa i seguenti elementi:

- a) Il riferimento alla richiesta di servizio
- b) Il codice utente ed il codice utenza
- c) La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della Tari, l'attivazione del servizio.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 7. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i postauto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 8. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti della famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 9. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 10. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 9.

Art. 11. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a propria cura e spese in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze, comunque, non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nella seguente tabella.

Attività	Abbattimento
Distributori carburante	5%
Attività artigianali tipo botteghe	5%
Carrozzerie, autofficine per riparazione veicoli, elettrauto	5%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- comunicare entro il giorno 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti ed avviati a trattamento nell'anno, distinti per codici CER, allegando la quarta copia debitamente compilata dei formulari di identificazione rifiuti.

In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma a) non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

5. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte delle utenze di cui al comma 1 del presente articolo, la Tariffa verrà applicata all'intera superficie dell'utenza, per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle eventuali sanzioni.
6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti cessano di avere effetto qualora i soggetti passivi non siano in regola con il pagamento del tributo.

Art. 12. Esclusione dei magazzini connessi ad attività produttive

Ai fini del calcolo delle superfici non si considera la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera rifiuti speciali, comunque diversi da quelli urbani di cui all'art 183 comma 1, lettera b ter del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi sia produzione di rifiuti urbani. Sono inoltre soggette a tassazione le superfici destinate, anche se solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo o destinati alla commercializzazione.

Art. 13. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 5 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art.14. Costo di gestione

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 15. Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico-finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 16. Determinazione della tariffa

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e del sistema di misurazione delle quantità di rifiuto urbano residuo (RUR) conferite, realizzato ai sensi del DM 20 aprile 2017.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 17. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, nonché al sistema di misurazione delle quantità di rifiuto urbano conferite da ogni singolo utente realizzato sul territorio comunale, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. In particolare, la tariffa è composta da:
 - Quota fissa: copre le voci di costo di cui al comma 2.3 dell'art. 2, Allegato A, della delibera Arera 363/2021;
 - Quota variabile 1: copre le voci di costo di cui al comma 2.2 dell'art. 2, Allegato A, della delibera Arera 363/2021 ad eccezione dei costi generati dalla gestione del rifiuto urbano residuo;
 - Quota variabile 2: copre le voci di costo di cui al comma 2.2 art. 2, Allegato A, della delibera Arera 363/2021 relativamente alla sola gestione del rifiuto urbano residuo.
5. La quota fissa per ogni categoria d'utenza è determinata imputando le voci di costo sulla base del coefficiente Ka per le utenze domestiche e del coefficiente Kc per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al D.P.R. 158/1999.
La quota variabile 1 per ogni categoria d'utenza è determinata imputando le voci di costo sulla base del coefficiente Kb per le utenze domestiche e del coefficiente Kd per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al D.P.R. 158/1999.
La quota variabile 2 è commisurata alla produzione di rifiuto urbano residuo, rilevata per ciascuna utenza con apposito sistema realizzato ai sensi del DM 20 aprile 2017, secondo i criteri di seguito riportati.

Art. 18. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo 36 decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 19. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile 1 della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. La quota variabile 2 della tariffa per le utenze domestiche è costituita dal prodotto della quota unitaria (€/Kg) per la quantità (Kg) di rifiuti indifferenziati conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza.
5. In sede di approvazione della quota variabile 2 della tariffa è definito un numero minimo annuale di chili che ogni categoria di utenza è tenuta a corrispondere e a pagare nell'anno N applicando la quota variabile 2. Il numero dei conferimenti minimi in chilogrammi è determinato dalle statistiche medie degli svuotamenti effettuati dalle utenze nell'anno precedente applicando ai litri di rifiuto conferiti (numero svuotamenti*volume del bidone assegnato) un coefficiente di densità apparente ($\rho=KG/LT$) per la conversione in chilogrammi, stabilito annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe. Per ogni chilogrammo di rifiuto indifferenziato conferito dall'utente eccedente tale valore minimo, è applicata la quota variabile 2, da pagare a conguaglio nell'anno N+1.
6. Non si procede al rimborso della quota variabile 2 della tariffa nel caso in cui i chilogrammi di rifiuti indifferenziati conferiti sia inferiore al numero minimo annuale previsto dal Piano Tariffario. La quota variabile 2 è dovuta anche dalle utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti.
7. Il valore per categoria dei chilogrammi minimi e il valore della tariffa variabile euro/chilogrammo per il rifiuto indifferenziato su cui calcolare i chilogrammi aggiuntivi sono determinati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

Art. 20. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo pari o superiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione al fine di determinare il numero dei componenti del nucleo familiare di queste particolari utenze, per le quali risulterebbe difficile determinare il numero di persone che stabilmente occupano i locali, si devono seguire le seguenti regole:
 - a. nel caso in cui colui che occupa/conduce i locali indica nella comunicazione il numero degli occupanti dell'alloggio, si deve utilizzare questo numero;
 - b. nel caso in cui colui che occupa/conduce i locali non indica nella comunicazione il numero degli occupanti dell'alloggio, si deve considerare se il nucleo familiare è mai stato residente nel Comune:
 - 1 – se in precedenza il nucleo familiare è stato residente nel Comune allora si tiene conto del numero di componenti il nucleo familiare all'ultima data utile prima dell'emigrazione o dell'iscrizione all'AIRE;
 - 2 – se in precedenza il nucleo familiare non è mai stato residente, occorre necessariamente far riferimento alla seguente tabella di conversione:

Totale mq. Dell'abitazione	N° equivalente di occupanti
Fino a 50 mq.	1
Da 51 mq. a 80 mq.	2
Da 81 mq. a 100 mq.	3
Da 101 mq. a 120 mq.	4
Da 121 mq. A 150 mq.	5
Oltre 150 mq.	6 o più

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 21. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile 1 della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. La quota variabile 2 della tariffa per le utenze non domestiche è costituita dal prodotto della quota unitaria (€/Kg) per la quantità (Kg) di rifiuti indifferenziati conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza.
5. In sede di approvazione della quota variabile 2 della tariffa è definito un numero minimo annuale di chili che ogni categoria di utenza è tenuta a corrispondere e a pagare nell'anno N applicando la quota variabile 2. Il numero dei conferimenti minimi in chilogrammi è determinato dalle statistiche medie degli svuotamenti effettuati dalle utenze nell'anno precedente applicando ai litri di rifiuto conferiti (numero svuotamenti*volume del bidone assegnato) un coefficiente di densità apparente ($p=KG/LT$) per la conversione in chilogrammi, stabilito annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe. Per ogni chilogrammo di rifiuto indifferenziato conferito dall'utente eccedente tale valore minimo, è applicata la quota variabile 2, da pagare a conguaglio nell'anno N+1.
6. Non si procede al rimborso della quota variabile 2 della tariffa nel caso in cui i chilogrammi di rifiuti indifferenziati conferiti sia inferiore al numero minimo annuale previsto dal Piano Tariffario. La quota variabile 2 è dovuta anche dalle utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti ad esclusione di quelle che abbiano comunicato la volontà di uscita dal servizio pubblico ai sensi dell'art. 26.
7. Il valore per categoria dei chilogrammi minimi e il valore della tariffa variabile euro/chilogrammo per il rifiuto indifferenziato su cui calcolare i chilogrammi aggiuntivi sono determinati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

Art. 22. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 23. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 24. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il Canone Unico Patrimoniale (CUP).
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste dal presente regolamento.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 25. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 26. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione come seconde case o per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 10%;

- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 10 %.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
 3. Le riduzioni di cui al comma 1 cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
 4. È applicata una riduzione del 20% sulla quota variabile alle utenze domestiche che pratichino in modo continuativo presso il proprio domicilio il compostaggio domestico. Il processo di compostaggio può essere realizzato dall'utente, in alternativa:
 - mediante composter di produzione industriale;
 - mediante composter autoprodotti;
 - mediante cumulo.

In ogni caso, il processo deve essere opportunamente gestito onde prevenire la formazione di cattivi odori (rivoltamenti periodici, utilizzo per la preparazione della miscela di materiale legnoso grossolano con funzione strutturante).

L'utente che intenda fruire della riduzione deve sottoscrivere e presentare apposita dichiarazione. Nella suddetta dichiarazione l'utente, oltre ad attestare una pratica costante e corretta del compostaggio domestico, si rende disponibile ad accettare le opportune attività di controllo che verranno poste in essere dall'Amministrazione Comunale al fine di accertare la sussistenza delle condizioni che permettano l'effettiva applicabilità della riduzione.

Alla presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno consegue l'applicazione della riduzione dall'anno in corso ed ai successivi; la presentazione della dichiarazione in data successiva al 30 giugno determina l'applicazione della riduzione a partire dall'anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata prodotta.

Laddove l'utente dismetta l'attività di compostaggio domestico che ha dato luogo all'applicazione della riduzione, è tenuto a darne comunicazione al Comune, sottoscrivendo e presentando apposita dichiarazione. La riduzione non verrà applicata dall'anno successivo a quello in cui l'utente ha dato comunicazione di cessazione dell'attività di compostaggio domestico.

La riduzione è revocata qualora a seguito del controllo effettuato dall'Amministrazione Comunale, risultasse che l'utente non pratichi o non pratichi correttamente l'attività di compostaggio domestico presso il proprio domicilio; quali elementi indicativi di tale fattispecie possono essere assunti:

- la mancanza di composter/cumuli presso l'utenza;
- la palese inutilizzazione del composter presente presso l'utenza;
- la sottoutilizzazione del composter presente presso l'utenza: presenza di quantità di materiale organico non compatibile con la produzione dell'utenza, presenza di materiale organico in cui non sia avviato il processo di compostaggio, a causa di condizioni non adatte, quali tenore di umidità eccessivamente ridotto e/o pezzatura del materiale non compatibile con il processo.

La riduzione viene altresì revocata laddove l'utente non permetta l'effettuazione dei controlli sulla propria attività di compostaggio domestico da parte dell'Amministrazione Comunale.

Alla revoca consegue l'addebito all'utente dell'ammontare di tutte le riduzioni fruite, fino a un massimo di 5 annualità, oltre alle altre eventuali sanzioni applicabili.

Art. 27. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad attività stagionale occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo non superiore a 183 giorni per anno, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività e/o dalla denuncia presentata dall'interessato per l'applicazione della tariffa.
2. La riduzione di cui al comma 1 si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
3. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Le modifiche di cui sopra potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 28. Riduzioni per il compostaggio

1. È applicata una riduzione del 10% sulla quota variabile delle utenze non domestiche aventi come attività prevalente la realizzazione di attività vivaistiche, non ricomprese nelle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile, che praticino in modo continuativo presso la propria sede il compostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti biodegradabili, costituiti da sostanze organiche naturali non pericolose derivanti dai propri processi produttivi. Il processo di compostaggio può essere realizzato dall'utente, in alternativa:
 - mediante cumulo;
 - mediante silo orizzontale.

In entrambi i casi il rifiuto dovrà essere opportunamente gestito onde prevenire la formazione di cattivi odori e garantire un andamento regolare del processo (rivoltamenti periodici, utilizzo per la preparazione della miscela di materiale legnoso grossolano con funzione strutturante, mantenimento del corretto tenore di umidità).

2. L'utente che intenda fruire della riduzione deve sottoscrivere e presentare apposita dichiarazione. Nella suddetta dichiarazione l'utente, oltre ad attestare una pratica costante e corretta del compostaggio individuale:
 - si rende disponibile ad accettare le opportune attività di controllo che verranno poste in essere dall'Amministrazione Comunale al fine di accertare la sussistenza delle condizioni che permettano l'effettiva applicabilità della riduzione;
 - indica su planimetria di adeguata scala l'area del proprio insediamento che verrà adibita al compostaggio individuale.

Alla presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno consegue l'applicazione della riduzione dall'anno in corso ed ai successivi; la presentazione della dichiarazione in data successiva al 30 giugno determina l'applicazione della riduzione a partire dall'anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata prodotta.

3. Laddove l'utente dismetta l'attività di compostaggio individuale che ha dato luogo all'applicazione della riduzione, è tenuto a darne comunicazione al Comune, sottoscrivendo e presentando apposita dichiarazione. La riduzione non verrà applicata dall'anno successivo a quello in cui l'utente ha dato comunicazione di cessazione dell'attività di compostaggio individuale.

4. La riduzione è revocata qualora a seguito del controllo effettuato dall'Amministrazione Comunale, risultasse che l'utente non pratichi o non pratichi correttamente l'attività di compostaggio individuale presso la propria sede; quali elementi indicativi di tale fattispecie possono essere assunti:
 - la mancanza di uno o più cumuli presso l'utenza;
 - la mancanza di rifiuto organico nei sili orizzontali;
 - la sottoutilizzazione del processo da parte dell'utenza: presenza di quantità di materiale organico non compatibile con la produzione dell'utenza, presenza di materiale organico in cui non sia avviato il processo di compostaggio, a causa di condizioni non adatte, quali tenore di umidità eccessivamente ridotto e/o pezzatura del materiale non compatibile con il processo.
5. La riduzione viene altresì revocata laddove l'utente non permetta l'effettuazione dei controlli sulla propria attività di compostaggio individuale da parte dell'Amministrazione Comunale. Alla revoca consegue l'addebito all'utente dell'ammontare di tutte le riduzioni fruite, fino a un massimo di 5 annualità, oltre alle altre eventuali sanzioni applicabili.

Art. 29. Riduzioni per l'avvio a riciclaggio

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, l'utenza non domestica produttrice di rifiuti urbani che dimostri di avviarli a riciclaggio (così come definito ai sensi della lett. u) dell'art.183 D.Lgs.152/2006), ha diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo.
2. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza e comporta il rimborso e lo sgravio sul totale ammontare del tributo eventualmente già iscritto a ruolo.
3. La riduzione della quota variabile del tributo è proporzionale alla quantità dei rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato a riciclaggio nelle seguenti misure: riduzione dello 0,5% della quota variabile dovuta per ogni riduzione pari al 1% del quantitativo complesso prodotto dall'utenza. Tale quantitativo viene desunto dal valore attribuito al coefficiente kd della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
4. Il procedimento per la determinazione della riduzione viene avviato su documentata istanza dell'utente da presentarsi entro e non oltre il giorno 31 del mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui la stessa si riferisce. All'istanza dovrà essere allegata copia di tutti i formulari di identificazione, di cui al D.M. 01.04.1998, n. 145, debitamente compilati in tutte le loro parti, relativi ai rifiuti urbani avviati a riciclaggio dall'utenza.
5. Alla richiesta deve essere allegata apposita dichiarazione attestante le quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente suddivise per codice CER (o EER); a tal fine il Comune rende disponibile il modello di dichiarazione. La richiesta, unitamente alla documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente, deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali

risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

- f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
6. La riduzione si applica a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art. 30. Riduzioni in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, costituita da copia di tutti i formulari di identificazione, di cui al D.M. 01.04.1998, n. 145, debitamente compilati in tutte le loro parti, relativi ai rifiuti urbani avviati a recupero dall'utenza.

In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza immediata (o dall'anno successivo). L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti, ai sensi dell'art. 29.

Art. 31. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% della tariffa complessivamente dovuta per le utenze poste a una distanza superiore a 500 m dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 32. Agevolazioni

1. Il tributo si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - esercizi pubblici che, in regola con i pagamenti della tassa, dismettono tutte le apparecchiature elettroniche denominate slot machine, videolottery o similari: riduzione del 50% della parte variabile della tariffa. La riduzione avrà durata di tre anni, a decorrere dall'anno successivo alla data della denuncia della dismissione. L'agevolazione sarà soggetta a controlli.
2. Con apposita deliberazione potranno essere approvate delle riduzioni tariffarie in caso di particolari situazioni emergenziali, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione e con indicazione della misura dell'agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso.
3. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 33. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 34. Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni

Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 26 a 31 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 35. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 36. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo dalla data che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali
 - d. dei locali e delle aree;
 - e. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - f. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - g. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
 - h. I dati del proprietario dell'immobile qualora sia diverso dal contribuente.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
 - f. I dati del proprietario dell'immobile qualora sia diverso dal contribuente.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali all'apposito sportello o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 37. Modalità presentazione comunicazione per la richiesta di variazione o cessazione del servizio

1. Entro novanta giorni solari in cui è intervenuta la variazione o la cessazione del servizio, l'utente deve presentare al Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, la comunicazione di variazione o cessazione.
2. La comunicazione, redatta su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile ovvero compilabile online, deve essere presentata all'Ente medesimo entro il termine di cui al comma 1, a mezzo posta, via e-mail o consegna allo sportello fisico.
3. Il modulo per la comunicazione di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) Il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta
 - b) I dati identificativi dell'utente, cognome e nome, codice fiscale o partita Iva, denominazione societaria e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile, codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) L'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
 - f) La data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 38. Modalità di risposta alle richieste di variazione o cessazione del servizio

1. Entro trenta giorni lavorativi dalla richiesta di variazione o cessazione del servizio, il Comune formula, in modo chiaro e comprensivo, la risposta all'utente indicando nella stessa i seguenti elementi:
 - a) Il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b) Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
 - c) La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
2. La richiesta di variazione produce effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione, se la relativa richiesta è stata presentata entro il termine di novanta giorni solari, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

Art. 39. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può, direttamente e/o tramite l'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e/o altro soggetto affidatario del servizio di accertamento e lotta all'evasione, inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 40. Accertamento

1. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base all'art.39, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di versare gli importi riportati che comprendono imposte, interessi e sanzioni.
2. L'atto di accertamento, trascorso il termine utile per la proposizione del ricorso, diventa esecutivo, ai sensi dell'art. 1 comma 792 della Legge n. 160/2019.
3. Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il versamento, la riscossione dell'ammontare dovuto è affidata al soggetto incaricato della riscossione, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento/ingiunzione fiscale.

4. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 41. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 39, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
 - c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

Art. 42. Modalità di versamento della TARI

1. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.
2. Sia il termine di scadenza quanto la data di emissione devono essere indicati in maniera chiara nel documento di riscossione.
3. Il termine di cui al comma 1 del presente articolo va rispettato solo per il pagamento in un'unica soluzione o per la prima rata, quando sono consegnati documenti di riscossione con diverse scadenze.
4. In nessun caso non posso essere imputati all'utente eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione.

Art. 43. Riscossione

1. Il Comune e/o il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e/o altro soggetto affidatario del servizio di accertamento, riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo al massimo in quattro rate trimestrali con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 del mese di giugno di ciascun anno.
2. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.
3. Qualora il gestore di cui al comma 2 preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere addebitato all'utente un onere maggiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 41, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 44. Periodicità della riscossione

1. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, invia il documento di riscossione almeno una volta all'anno e può contenere più bollette, con diverse scadenze, secondo le modalità ed i contenuti prescritti negli articoli 4,5,6,7,8, del TITR, fatta salva la possibilità per il gestore di emettere più documenti, comunque non superiore al bimestre.
2. In presenza di una presenza di riscossione annuale, il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, è tenuto a garantire almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la possibilità per l'utente di pagare in un'unica soluzione.
3. Nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il gestore dovrà allegare i relativi bollettini al documento di riscossione.

Art. 45. Rateizzazione dei pagamenti

1. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate previste dall'art.26 dell'Allegato "A" della delibera ARERA n. 15/2022, per le seguenti fattispecie:
 - a) Agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per il settore elettrico e/o gas e/o per il settore idrico.
 - b) Utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri dal Comune in qualità di Ente territorialmente competente;
 - c) Qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.

2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
3. L'importo di ogni singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari ad € 100,00(cento), fatta salva la possibilità per il gestore di praticare ulteriori rateizzazioni migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.

Art. 46. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del tasso legale vigente dell'anno di riferimento.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 47. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 46, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 48. Procedura presentazione reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati

1. L'utente può formulare in forma scritta il reclamo o la richiesta di rettifica degli importi addebitati.
2. Il reclamo o la richiesta di rettifica sono redatti su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, reso disponibile presso lo sportello fisico ovvero compilabile online, deve contenere i seguenti campi:
 - a) Il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta
 - b) I dati identificativi dell'utente, cognome e nome, codice fiscale o partita Iva, denominazione societaria e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) Il servizio a cui si riferisce il reclamo: gestione tariffe e rapporto con gli utenti
 - f) Le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di presentare reclamo scritto o rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al comma 2, purché la comunicazione contenga i campi obbligatori previsti nel comma 2 dal punto a) al punto f).

Art. 49. Contenuti della risposta motivata ai reclami scritti, alle richieste scritte di informazioni e alle richieste di rettifica degli importi addebitati

1. Il Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti deve formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazione o di rettifica degli importi addebitati alle seguenti scadenze:
 - a) Richiesta informazioni: entro trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta;
 - b) Reclamo scritto: entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione del reclamo;
 - c) Richiesta rettifica degli importi addebitati: entro 60 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta.
2. La risposta, deve contenere una terminologia di uso comune, e deve contenere i seguenti elementi:
 - a) Il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessari eventuali ulteriori chiarimenti;
3. Con riferimento al reclamo scritto, oltre agli elementi di cui al comma 2, devono essere riportati:
 - a) la valutazione documentata effettuata dal Comune in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normati applicati;
 - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
4. Con riferimento alla richiesta scritta degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi di cui al comma 1, l'esito della verifica ed in particolare:
 - a) La valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - b) Il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - c) L'elenco della eventuale documentazione allegata.
5. Il recapito della risposta è effettuato in via prioritaria mediante posta elettronica, qualora l'utente ne abbia dato indicazione nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.

Art. 50. Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti

Qualora delle verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica si evidenzia un credito a favore dell'utente, il Comune procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato, senza ulteriori richieste da parte dell'utente attraverso la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile.

Art. 51. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi,

non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 52. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 53. Entrata in vigore e abrogazioni

Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Art. 54. Clausola di adeguamento

1. In caso di modifiche in materia, previste da norme comunitarie e/o nazionali, che vadano in contrasto da quanto previsto dal presente regolamento, per il principio di gerarchia delle fonti normative, si dà atto che tali modifiche avranno effetto immediato e che si provvederà, successivamente, all'aggiornamento del presente regolamento.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 55. Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità del tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizione.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Allegato A – RIFIUTI URBANI ED UTENZE PRODUTTIVE DI RIFIUTI URBANI

Rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche

Frazione	Descrizione	Eer
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Utenze non domestiche produttive di rifiuti urbani

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.

9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile.

Allegato B: Categorie di utenze non domestiche ai fini dell'applicazione della Tassa

Categorie di utenze non domestiche.

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali

11. Agenzie, uffici
12. Banche e istituti di credito, studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Galleria di collegamento attività commerciali con possibili banchi espositivi o vendite occasionali
30. Banchi di mercato generi alimentari
31. Discoteche, night club